



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
~ Il Procuratore ~

N. **2433**/22 Prot.

Milano, **08 FEB. 2022**

**AI PROCURATORI AGGIUNTI E AI COORDINATORI
AI SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
AL SIG. PROCURATORE GENERALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

MILANO

OGGETTO: Disposizioni inerenti ai rapporti dell'A.G. e delle FF.OO. con gli organi di informazione

Come è noto, il D.L.vo 188/2021 ha modificato il D.L.vo n.10/2006 sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, operando l'adeguamento alla normativa comunitaria in merito al tema della presunzione di innocenza. Il nuovo testo dell'art. 5 del D.L.vo 106/2006 è entrato in vigore il 14.12.2021 e già nelle settimane successive vi sono state non poche richieste di autorizzazione a questa Procura della Repubblica per la pubblicazione di comunicati stampa e/o per la tenuta di conferenze stampa su fatti criminosi di rilievo.

Merita riportare preliminarmente il principio qualificante di tale intervento normativo. L'art. 2 del D.L.vo 188/2021 stabilisce: *"è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"*.

Considerata la delicatezza dell'argomento si rende indispensabile adottare una direttiva sul punto, che avrà anche l'effetto di sostituire integralmente tutte le disposizioni emanate in precedenza riguardo ai rapporti con gli organi di informazione (come già evidenziati nei

criteri organizzativi di questa Procura). Parallelamente è necessario istituire un efficiente canale informativo tra A.G. e FF.OO.

I tratti salienti della normativa in discorso sono in ogni caso seguenti:

- 1) La normativa in esame (art. 1 DL.vo 188/2021) premette che le disposizioni sono dirette a integrare e rafforzare la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale; da intendersi quindi, **un procedimento già in essere**. Dal che si deduce che le regole e i limiti nei rapporti con gli organi di informazione sono dettate per le indagini e per il processo penale e non per le attività amministrative di istituto; per le attività, in altri termini, che non rientrano nell'ambito della polizia giudiziaria. Nessuna autorizzazione dell'A.G. al comunicato stampa e alla conferenza stampa andrà quindi richiesta in tali casi
- 2) L'art. 5, commi 3 e 3-*bis* del D.L.vo 106/2006 (come modificato dall'art. 3 del D.L.vo 188/2021) individua una **competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica**, unico organo legittimato a fornire le informazioni e a rendere informazioni sui "procedimenti penali", espressione quest'ultima da intendersi come riferita ai procedimenti per i quali vi è già stata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato *ex art. 335 c.p.p.*
- 3) Le informazioni rese dall'A.G. e/o dalle FF.OO. tramite comunicati e/o conferenze sono quindi soggette alle seguenti regole:
 - a. L'attività della Procura della Repubblica deve essere **attribuita impersonalmente** all'ufficio, senza indicazione del nome dei magistrati assegnatari del procedimento.
 - b. Le informazioni possono essere divulgate per due sole ragioni o ordini di ragioni:
 - i. Quando sono strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini, per la necessità cioè di rendere pubbliche notizie su un'attività di indagine in corso, come ad esempio stimolare la collaborazione dei cittadini o richiamare la loro attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità.
 - ii. Quando ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico, come l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto *ex art. 329 c.p.p.*, le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione. Giova precisare che può essere oggetto di comunicazione sui media anche una notizia dalla rilevanza meramente locale, con l'unico limite che il

fatto riscuota o possa riscuotere un effettivo interesse per quel ristretto ambito.

- c. La conferenza stampa è possibile solo nei casi di particolare rilevanza pubblica; diversamente si dovrà **preferire il comunicato.**
- d. L'attribuzione all'indagine di una **speciale denominazione** non è in sé vietata, là ove abbia un'obiettiva funzione di delimitare e denominare l'ambito, ma essa non deve essere scelta con espressioni che contraddicano la presunzione di innocenza.
- e. È sempre necessario specificare **la fase (indagini, dibattimento) in cui si trova il procedimento.**
- f. Qualora **si debba riferire il nome** delle persone "coinvolte", va accuratamente specificato il loro ipotetico ruolo o posizione assunta nella vicenda e in ogni caso solo se ciò appare necessario per garantire la completezza dell'informazione.

Vanno in ogni caso evitate espressioni o adoperate frasi che attribuiscono ad alcuno **le stimate del colpevole**, a meno che nei suoi confronti non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna nel merito.

4) Il nuovo testo dell'art. 5 del D.L.vo 106/2006 descrive in sostanza quattro situazioni:

- a. La conferenza stampa dell'A.G., che deve essere disposta (e tenuta) dal Procuratore, il quale provvede con decreto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse o di finalità investigativa che la giustificano.
- b. Il comunicato stampa dell'A.G., che è effettuato dal Procuratore senza ulteriori formalità.
- c. La conferenza stampa delle FF.OO., che deve essere autorizzata dal Procuratore con il decreto motivato di cui al punto a).
- d. Il comunicato stampa delle FF.OO., che deve essere autorizzato come sopra.

5) Per **comunicato stampa** si intende un documento scritto in modo sintetico e nel rispetto delle disposizioni in esame. Quando è un comunicato del Procuratore verrà redatto su carta intestata della Procura. Quando il comunicato è delle FF.OO. il Procuratore, al fine di rendere il comunicato compatibile con le disposizioni in essere, si riserva la possibilità di modificarlo o integrarlo.

6) Quanto alla **conferenza stampa**, andrà convocata nei locali della Procura e/o in uffici messi a disposizione dalle FF.OO. e vi saranno invitati i rappresentanti dei media che

lo desiderano. E' fatto divieto di operare discriminazioni di sorta tra gli organi di informazione.

- 7) **Al di fuori di questi casi**, non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di fornire ulteriori notizie ai mezzi di informazione.
- 8) La Procura della Repubblica è tenuta a conservare le richieste di autorizzazione sub c) e d), come pure i decreti motivati sopra visti, provvedendo alla relativa **registrazione**. Per tale ragione le FF.OO. dovranno indirizzare le richieste di autorizzazione **entro le ore 17.00 del giorno precedente** alla pubblicazione all'indirizzo di posta certificata procuratore.procura.milano@giustiziacert.it
- 9) Solo in situazioni di **eccezionale urgenza**, quando l'uscita della notizia sugli organi di informazione è inevitabile e imminente, le richieste di autorizzazione al solo comunicato stampa potranno essere inviate in orario successivo, ma in tali casi si dovrà prendere diretto contatto col Procuratore della Repubblica, che deciderà immediatamente e riserverà la successiva regolarizzazione.
- 10) Nel caso di **violazione della normativa in esame**, sono previste sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo del risarcimento del danno ed il diritto di richiedere all'Autorità pubblica la rettifica delle dichiarazioni rese. Si rinvia ai commi 3, 4 e 5 per ciò che riguarda la richiesta e la procedura di rettifica.

Si ritiene utile allegare il testo del D.L.vo del 2006, così come emendato nel novembre dello scorso anno.

La presente direttiva sarà trasmessa, per conoscenza, anche al Procuratore Generale della Corte di Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e sarà pubblicata sul sito dell'Ufficio.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Riccardo Targetti



ALLEGATO

Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge 25 luglio 2005 n. 150 (vigente al 28.12.2021)

Art. 5

Rapporti con gli organi di informazione

1. Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione **esclusivamente tramite comunicati oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.**
2. Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
- 2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.**
3. E' fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.
- 3-bis. Nei casi in cui al comma 2-bis il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di Polizia Giudiziaria a fornire , tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.**
- 3 – ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.**
4. Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.